



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ROTTAMAZIONE-TER: ESTINZIONE DEL PROCESSO E AMMONTARE DOVUTO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del 7 gennaio 2026, n. 137

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Celentano Roberto (Relatore) – Flamini Luigi Maria (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
Procedimento tributario - Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252, l. n. 197 del 2022 (cd. *rottamazione-quater*) - Estinzione del processo - Prova dell'intero pagamento del piano rateale concordato - Necessità - Esclusione

Massima

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. *rottamazione-quater*), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo *ex lege* esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.

Rif. normativi

l. 29 dicembre 2022 n.197

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 11 settembre 2024, n. 24428; Cass. civ., sez. V, 24 luglio 2024, n.20626; Cass. civ., sez. V, 22 novembre 2021, n. 36037



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2026